



# COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Via Marconi, 8 – 23023 Chiesa in Valmalenco (SO) – Tel. 0342/45.11.14

<http://www.unionevalmalenco.gov.it/cuncbdvm/zf/index.php/uffici/index/detail/id/10>

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnature.xml e nell'oggetto della PEC

Ordinanza n. 14                      Prot. n. 3335                      Caspoggio, 18 Novembre 2021

Notifica                                      Egregio Sig. Bruseghini Romeo  
Via Vanoni, 54  
23020 – Caspoggio (SO)

**Oggetto:** Ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

**A carico di:** Sig. Bruseghini Romeo, nato a Caspoggio (SO) il 22 Gennaio 1965, C.F.: BRS RMO 65A22 B993O, ivi residente in via Vanoni n. 54, in qualità di proprietario

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

**Vista** la nota pervenuta al prot. n. 2985 del 19 Ottobre 2021 da parte del Gruppo Carabinieri Forestale di Sondrio – Stazione di Chiesa in Valmalenco, con la quale veniva segnalata l'avvenuta realizzazione di opere abusive in località Prabello, nel Comune di Caspoggio (SO);

**Preso atto che** le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo consistono nella costruzione, sul terreno individuato al catasto al Fg. 8 Mapp. 326, ubicato in località Prabello, in Comune di Caspoggio (SO), di una tettoia in legno stabilmente infissa al suolo, di base 6,00 m x 4,50 m circa e di altezza variabile da 2,50 a 3,00 m circa;

**Accertato che** il terreno individuato al catasto al Fg. 8 Mapp. 326, ubicato in località Prabello, in Comune di Caspoggio (SO), è intestato al Sig. Bruseghini Romeo, come in epigrafe generalizzato;

**Accertato che** l'area e il manufatto ricadono in zona "nuclei storici" di cui all'art. 36 e 37 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio e che in detta zona non è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie, così come stabilito dall'art. 65.2 delle norme medesime;

**Rilevato** che l'intervento abusivamente realizzato non è conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico;

**Richiamata** la comunicazione prot. n. 2989 del 20 Ottobre 2021 relativa all'apertura del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. per l'accertamento di opere apparentemente eseguite in assenza di titolo abilitativo, alla quale non è stato dato alcun riscontro da parte dell'interessato;

**Rilevata** la necessità di disporre la rimozione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., la legge n. 1150/1942 e s.m.i., il D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e la L.R. 12/2005 e s.m.i.,

## ORDINA

al Sig. Bruseghini Romeo, come in epigrafe generalizzato, sulla scorta di quanto sopra premesso e formulato, **la demolizione, entro 90 giorni dalla notifica della presente, a proprie cure e spese, della tettoia abusivamente realizzata sul terreno individuato al catasto al Fg. 8 Mapp. 326, ubicato in località Prabello, in Comune di Caspoggio (SO), di dimensioni indicative in pianta di 6,00 m x 4,50 m e altezza variabile da 2,50 m a 3,00 m. Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine imposto, si darà corso alla procedura per la demolizione delle opere d'ufficio, a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.**

## SI RISERVA

l'adozione di successivi ulteriori provvedimenti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.





**COMUNE DI CASPOGGIO**  
**PROVINCIA DI SONDRIO**

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Via Marconi, 8 – 23023 Chiesa in Valmalenco (SO) – Tel. 0342/45.11.14

<http://www.unionevalmalenco.gov.it/cuncbdvm/zf/index.php/uffici/index/detail/id/10>

**DISPONE**

- 1) La notifica ad ogni effetto di legge al soggetto in epigrafe individuato;
  - 2) L'invio al responsabile del servizio di Polizia Locale dell'Unione della Valmalenco, a cui è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.
  - 3) La trasmissione al Gruppo Carabinieri Forestale di Sondrio Stazione di Chiesa in Valmalenco.
- Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 e s.m.i., entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro 120 giorni dalla stessa data.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE  
(Dott. Ing. Miotti Samuele)  
[samuele.miotti@unionevalmalenco.gov.it](mailto:samuele.miotti@unionevalmalenco.gov.it)

sottoscritto con firma digitale PAdES ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i.

**RELATA DI NOTIFICA**

Il sottoscritto ..... dichiara che il presente provvedimento è stato notificato a ....., in Via ..... nel Comune di ..... (SO) in data ....., mediante consegna di copia a mani di ....., che riceve e sottoscrive in qualità di ..... (SO), li .....

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE



**VAL  
MALENCO**